Mercoledi' 03/01/2024

Legge di Bilancio 2024: potenziato il Fondo di garanzia prima casa per famiglie numerose

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Con 200 voti favorevoli e 112 contrari la Camera dei deputati, nella seduta del 29 dicembre, ha approvato in via definitiva il disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per lâ€™anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026".
Il testo (Legge 30 dicembre 2023, n. 213) Ã¨ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303, Suppl. Ordinario del 30-12-2023.
Tra le misure in materia fiscale la legge di bilancio assegna al Fondo di garanzia per la prima casaÂ ulteriori 282 milioni di euro per lâ€™anno 2024 (comma 8).Â
(comma 9) Al fine di supportare lâ€™acquisto della casa di abitazione da parte di famiglie numerose vengono inclusi per il 2024, tra le categorie aventi prioritÃ per lâ€™accesso al credito:
a) i nuclei familiari con tre figli di etÃ inferiore a 21 anni e che hanno un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui;Â
b) i nuclei familiari con quattro figli di etÃ inferiore a 21 anni e che hanno un valore ISEE non superiore a 45.000 euro annui;Â
c) i nuclei familiari che includono cinque o piÃ¹ figli di etÃ inferiore a 21 anni e che hanno un valore ISEE non superiore a 50.000 euro annui.Â
(comma 10) Per le domande di finanziamento con limite di finanziabilitÃ , inteso come rapporto tra lâ€™importo del finanziamento e il prezzo dâ€™acquisto dellâ€™immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore allâ€™80%, presentate a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge e fino al 31 dicembre 2024, da parte dei nuclei familiari sopra indicati, la garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa Ã¨ rilasciata, rispettivamente, nella misura massima dellâ€™80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui alla lettera a) del suddetto comma 9, dellâ€™85% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui alla lettera b) e del 90% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui alla lettera c).Â
(comma 11) Per le garanzie rilasciate alle condizioni precedenti, Ã¨ accantonato a titolo di coefficiente di rischio un importo non inferiore, rispettivamente, allâ€™8,5% dellâ€™importo garantito del finanziamento stesso nei casi di cui alla lettera a), al 9% dellâ€™importo garantito del finanziamento stesso nei casi di cui alla lettera b) e del 10% dellâ€™importo garantito del finanziamento stesso nei casi di cui alla lettera c), ed Ã¨ prevista una riserva complessiva di importo massimo pari a 100 milioni di euro della dotazione finanziaria annua.Â
(comma 12) Alle operazioni di finanziamento ammesse allâ€™intervento della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa, nei casi che precedono, alle condizioni di cui ai commi da 9 a 13 della Legge di bilancio, si applicano lâ€™elevazione della garanzia fino allâ€™80% della quota capitale anche nei casi in cui il tasso effettivo globale (Teg) sia superiore al tasso effettivo globale medio (Tegm).
(comma 13) Per lâ€™anno 2024, per tutte le categorie aventi prioritÃ per lâ€™accesso al credito, la garanzia del Fondo rimane operativa anche nelle ipotesi di surroga del mutuo originariamente acceso per lâ€™acquisto della prima casa, nel caso in cui le condizioni economiche rimangano sostanzialmente invariate o siano migliorative di quelle originarie e comunque non abbiano impatti negativi sullâ€™equilibrio economico-finanziario del Fondo medesimo.Â

https://www.gazzettaufficiale.it